



Bando per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di tirocini curriculari per l'a.a. 2020-21

ART. 1 - Oggetto e importo

L'Università di Pavia indice un bando di selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di tirocini curriculari svolti presso aziende o enti esterni all'Università previsti nell'ambito del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013 n. 1044 e destinate a studenti che risultino regolarmente iscritti per l'a.a. 2020-21 ad un corso di laurea triennale o magistrale offerto dall'Ateneo. L'importo riconosciuto è pari ad € 400,00 per ogni mese di tirocinio svolto (€ 200,00 in caso di cofinanziamento pari almeno allo stesso importo da parte dell'ente/azienda sede di tirocinio per i mesi di tirocinio svolti) fino ad un riconoscimento massimo di 6 mesi a studente¹.

ART. 2 - Requisiti richiesti

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione per l'a.a. 2020-21 ad un corso di laurea triennale o magistrale dell'Università di Pavia in posizione regolare non ripetente;
- Svolgimento di un tirocinio curricolare avviato per l'a.a. 2020-21 presso un ente o azienda esterna all'Ateneo. La durata del tirocinio deve essere pari ad almeno 3 mesi con il riconoscimento di almeno 6 CFU;
- Media ponderata calcolata al 30 settembre 2021 pari ad almeno 21/30;
- Indicatore ISEE 2020 non superiore a € 40.000,00;
- Non aver ricevuto contributi per la medesima attività di tirocinio dall'Università o da Edisu Pavia.

Il tirocinio deve risultare terminato entro la scadenza del presente bando. Sono esclusi i tirocini curriculari che si svolgono nell'ambito delle classi di laurea direttamente abilitanti alla professione (es. professioni sanitarie, per il restauro etc.) e quelli svolti nell'ambito di corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Sono altresì esclusi gli studenti che hanno ottenuto seconde lauree e studenti in regime di part-time.

ART. 3 - Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate **per via telematica utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei)** disponibile alla pagina <https://pica.cineca.it/unipv/tirocinimiur-20b> **entro il termine del 15 luglio 2022 ore 12:00**, pena l'esclusione, seguendo le istruzioni contenute nelle *Linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione*² pubblicate sulla pagina indicata.

¹ Gli importi indicati sono comprensivi degli oneri di legge (IRAP).

² L'applicazione informatica richiederà la registrazione al sistema, che deve avvenire tramite un indirizzo mail che sarà utilizzato per le comunicazioni ufficiali ai candidati. Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il sistema consente il salvataggio dell'istanza in modalità *bozza* onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio. In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova. Per maggiori informazioni consultare le Linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione. Si avvisa che il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Area Didattica
e Servizi agli Studenti

È possibile accedere all'applicazione tramite SPID o, se sprovvisti, tramite registrazione al sistema per la quale verrà richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica. I candidati che accedono senza SPID dovranno perfezionare la propria candidatura mediante firma olografa della domanda di partecipazione, da scansionare e caricare a sistema, o mediante firma digitale della stessa. L'omissione della firma in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione saranno certificate dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità³.

Nella domanda dovranno essere dichiarati i dati relativi al soddisfacimento dei requisiti richiesti all'art.2 del presente bando.

ART. 4 – Criteri di valutazione

La graduatoria sarà formata attribuendo un punteggio massimo di 200 punti, ottenuto sommando il valore di due indici, che hanno un massimo di 100 punti ciascuno.

Il primo indice è ottenuto dal rapporto tra il numero di crediti conseguiti al 30 settembre 2021 ed il numero crediti previsti (moltiplicato per 100). Nel conteggio dei "crediti conseguiti" vengono considerate tutte le attività didattiche, comprese quelle soprannumerarie, che sono presenti a libretto al momento del calcolo della graduatoria generale. Il numero di "crediti previsti" è quello risultante nel piano di studi vigente nell'a.a. 2020/2021 per il percorso formativo seguito e viene calcolato facendo riferimento al numero di anni di iscrizione dello studente al corso di studi seguito.

Il secondo indice si ottiene riparametrando la media ponderata dei voti degli esami di profitto, necessariamente compresa tra 21 e 30, su una scala da 40 a 100 punti.

Le formule utilizzate sono le seguenti:

- Primo indice: $CFU \text{ conseguiti} / CFU \text{ previsti} \times 100$
- Secondo indice: $40 + [(100-40)/(30-21) \times (\text{media ponderata} - 21)]$

Sulla base della graduatoria così formata, si provvederà all'erogazione delle borse nel limite dei contributi ministeriali disponibili. In caso di parità, sarà data priorità allo studente con ISEE inferiore.

L'Amministrazione universitaria, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto riportato nella domanda e delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del 28/12/2000. Se a seguito di controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto dei dati e/o delle dichiarazioni presentate nella domanda di partecipazione, il dichiarante decadrà dai benefici acquisiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed il beneficiario dovrà restituire eventuali somme percepite.

ART. 5 – Modalità di erogazione

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail all'indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione.

Le borse saranno erogate entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'assegnazione.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e sono sottoposte al regime fiscale previsto dalla legge⁴.

³ Per caricare gli allegati nella procedura online devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macrostrutture e di codici eseguibili, in formato pdf/a di dimensione non superiore a 30 MB.



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Area Didattica
e Servizi agli Studenti

ART. 6 - Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per la finalità di gestione della presente selezione ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). L'informativa sul trattamento dati personali finalizzato allo svolgimento di procedure di selezione è consultabile sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <http://privacy.unipv.it>⁵.

ART. 7 - Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Marcello Beccaria (UOC Gestione Amministrativa e Contribuzione Studentesca - Area Didattica e Servizi agli Studenti).

Per informazioni: UOC Gestione Amministrativa e Contribuzione Studentesca - Area Didattica e Servizi agli Studenti, via Ferrata 5, 27100 Pavia – e-mail: mailstudenti@unipv.it

Pavia, data del protocollo

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Spoldi
documento firmato digitalmente

MS/MB

⁴ Borse di studio non rientranti nei trattamenti agevolativi, assimilate a reddito di lavoro dipendente, sono soggette a tassazione IRPEF ai sensi degli artt. 50 c. 1, lett. c) e 52, DPR 917/86.

⁵ Link diretto all'informativa: <http://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf>